



# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n. 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261  
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 del 12-05-2014

**Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dodici** del mese di **maggio** dalle **ore 18:00**, nella sala municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

TOFFOLETTO ROBERTO	Sindaco	Presente
GOBBATO DIEGO	Vice Sindaco	Assente
VOLPATO GIORGIO	Assessore	Presente
SILVESTRINI GUERRINO	Assessore	Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor Sindaco TOFFOLETTO ROBERTO: riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 dlgs. 267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'impiegato incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno ..... ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato  
Missiato Carmen

.....

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

Li, .....

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- *La deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2010 – “Valori di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2011;*
- *La delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2013 di adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)*
- *il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ed in particolare l'articolo 5 del d.lgs. 504/92, che dispone, al comma 5: “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”;*
- *l'articolo 59, 1° comma lettera g), del d.lgs. 446/97 il quale prevede che il Comune, con proprio regolamento, può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso”;*
- *L'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006, che ha definitivamente sancito che “un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”;*
- *IL D.L. 201 del 06.12.2011 convertito in legge 214 del 2011 di istituzione dell'IMU a decorrere dal primo gennaio 2012, la circolare 3/DF del 18.05.2012, nella quale per individuare il valore delle aree fabbricabili si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs 504 1992;*
- *La Legge 147 del 27.12.2013 con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014 e composta dalle componenti IMU e TASI,*
- *La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2014 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., nella quale si dà atto che il regolamento I.U.C. con decorrenza 1° gennaio 2014 sostituisce i previgenti regolamenti IMU;*

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della IUC., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.8 in data 28/04/2014, e successive modifiche, e in particolare l'articolo 6 “Base Imponibile delle aree fabbricabili” che al comma 4, recita come segue: “*Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse*”.

**RICHIAMATE** Le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- *n.2 del 25/02/2004 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art.52 e 59, comma 1 lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il regolamento che disciplina i valori di riferimento delle aree fabbricabili del Comune;*
- *n. 77 del 30/12/2004 con la quale, contestualmente ai valori per l'anno 2005, sono state apportate alcune modifiche ai criteri applicativi;*
- *n. 71 del 28/12/2006 con la quale, contestualmente ai valori per l'anno 2007, sono state apportate alcune integrazioni ai criteri applicativi, disciplinando il periodo che intercorre dalla deliberazione del Comune all'approvazione della Regione;*

**CONSIDERATO** che la crisi economica del Paese, sta ancora affossando il mercato immobiliare in una stagnazione di cui non si vede a breve significativi cambiamenti positivi, soprattutto per quanto riguarda le aree produttive artigiani-industriali;

**RITENUTO** di rivedere la tabella di riferimento precedentemente allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2010, in particolare:

- introducendo alcune classificazioni riferite alle zone del Piano d'area del Montello – che risultano avere indici diversi da quelli della pianura;
- diversificando per le aree di espansioni, sia per le produttive che per le residenziali, il caso in cui sia già intervenuta l'urbanizzazione da quello in cui non è ancora stato presentato il piano urbanistico attuativo, introducendo un abbattimento del 40% del valore nella seconda fattispecie;
- ridurre del 10% i valori attuale delle aree produttive;
- aggiungere le nuove classificazioni previste dal PAT con dei valori da applicarsi per tutto il 2014 e che tengono conto della fase transitoria dell'adozione del nuovo strumento urbanistico;

Per le nuove aree di tipo residenziale del PAT il valore base di riferimento è quello delle aree agricole, applicando una percentuale di aumento rispetto ai valori agricoli medi che la Provincia di Treviso pubblica ogni anno; mentre per le nuove aree di tipo produttivo è stata presa come base di riferimento il valore delle aree produttive vigenti a cui è stata applicata una percentuale di riduzione del 70%;

**RITENUTO** di confermare i “criteri esistenti per l'applicazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili e normativa comunale di riferimento” già allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2010;

**RITENUTO** per dare maggior chiarezza all'applicazione dei valori di esplicitarli anche al metro cubo, a parità di indice di edificabilità, aggiungendo le apposite colonne alla tabella, e di riunire tutte le norme ed i criteri applicativi deliberati dal Comune in un unico allegato alla tabella dei valori;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile dell'Area Finanziaria -Tributi, e in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Urbanistica Attività Produttive, favorevoli;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267;

CON VOTI favorevoli;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, con le precisazioni di cui in premessa, i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2014, adottati ai sensi dell'articolo 6, 4° comma del regolamento I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2014 , come da allegata tabella e relativi criteri applicativi,

IMU - VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI AL 1° GENNAIO 2014

CLASS. ZONA	DESTINAZIONE URBANISTICA prevista dal P.R.G.	TIPO DI INTERVENTO	INDICE DI EDIFICABILITÀ A'	Note	ZONA CENTRALE E SEMICENTRALE €/mq	ZONA PERIFERICA €/mq	ZONA CENTRALE E SEMICENTRALE €/mc	ZONA PERIFERICA €/mc	Classificazione Zona PAT	Note	Valore dopo adozione PAT
	zone residenziali		mc/mq		€/mq	€/mq	€/mc	€/mc			€/mq
A/A1 (vedi punto 2 dei criteri)	CENTRO STORICO	P.R.	da 0 a 3 mc/mq				€ 80,00 per mc di edificabilità		Centro di Antico impianto		
B1	RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO	I.E.D.	2		€ 126,00	€ 98,00	€ 63,00	€ 49,00	Centri urbani di alta pianura		
B2	RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO	I.E.D.	1,5		€ 94,50	€ 73,50	€ 63,00	€ 49,00	Centri urbani di alta pianura		
C1.1	RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE	I.E.D.	1,5		€ 94,50	€ 73,50	€ 63,00	€ 49,00	Centri urbani di alta pianura		
C1.2	RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE	I.E.D.	1		€ 63,00	€ 49,00	€ 63,00	€ 49,00	Centri urbani di alta pianura		
									Centri urbani di alta pianura	Aree di completamento aggiunte	€ 14,40
C1.S	SPECIALE	I.E.D.	max 600 mc	i lotti C1.S sono anche in zona periferica			€ 49,00 per mc di edificabilità	€ 49,00 per mc di edificabilità	Edificazione diffusa		
C2.1	RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	1		€ 50,40	€ 39,20	€ 50,40	€ 39,20	Linee di sviluppo insediativo residenziale		€ 12,00
C2.1	Da urbanizzare			Riduzione rispetto a valori PUA approvato	€ 30,24	€ 23,52	€ 30,24	€ 23,52			
C2.1 (i3)	RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	3		€ 151,20	€ 117,60	€ 50,40	€ 39,20	Linee di sviluppo insediativo residenziale		€ 12,00

<b>C2.2</b>	RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	0,8		€ 40,32	€ 31,36	€ 50,40	€ 39,20	Linee di sviluppo insediativo residenziale		<b>€ 12,00</b>
<b>C2.2</b>	Da urbanizzare			Riduzione rispetto a valori PUA approvato	€ 24,19	€ 18,82	€ 30,24	€ 23,52			
<b>C2.2 (i0,5)</b>	RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	0,5		€ 25,20	€ 19,60	€ 50,40	€ 39,20	Linee di sviluppo insediativo residenziale		<b>€ 12,00</b>
<b>C2.2 (i0,5)</b>	Da urbanizzare			Riduzione rispetto a valori PUA approvato	€ 15,12	€ 11,76	€ 30,24	€ 23,52			
									Ambiti per il miglioramento della qualità urbana	Piano Part. Selva, valgono valori delle C2	
									Parco Campagna		<b>€ 10,40</b>
<b>C3</b>	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	P.R.	1,5		€ 75,60	€ 58,80	€ 50,40	€ 39,20	Ambiti di riqualificazione e riconversione	Quelle rimaste	
C1.1 - Piano d'area Montello	RESIDENZIALE - Santa Maria	I.E.D.	1,5			€ 73,50		€ 49,00			
C1.2 - Piano d'Area Montello	RESIDENZIALE - Villaggio Montelliano	I.E.D.	0,5			€ 19,60		€ 39,20			
C2.2 - Piano d'Area Montello	RESIDENZIALE - Santa Maria	PUA		Volumetria assegnata dal Piano				€ 39,20			
C2.2 - Piano d'Area Montello	Da urbanizzare							€ 23,52			

CLASS . ZONA	zone produttive	Tipo di Intervento	indice		Zona Centrale e semicentrale €/mq	Zona periferica €/mq			Classificazione Zona PAT		Valore dopo adozione PAT €/mq
D1	ARTIGIANALE - INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO	I.E.D.	s.c. 60%		€ 58,50	€ 46,80			Ambiti a destinazione produttiva confermata o di riconversione funzionale	Nuove ampliamenti previsti	€ 19,50
D1	Da urbanizzare	P.U.A.			€ 35,10	€ 28,08					
D2	ARTIGIANALE - INDUSTRIALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	s.c. 60%	Polo produttivo	€ 35,10	€ 28,08			Ambiti a destinazione produttiva confermata o di riconversione funzionale		€ 11,70
D2	Da urbanizzare				€ 21,06	€ 16,85					
D3	COMMERCIALE - DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO	I.E.D.	s.c. 50%	Agrimec	€ 70,20	€ 56,16			Ambiti di riconversione funzionale	Confermato valore PRG	
D3.1	COMMERCIALE - DIREZIONALE DI ESPANSIONE	P.U.A.	s.c. 50%	Galoil	€ 55,80	€ 44,64			Centri urbani di alta pianura	Confermato valore PRG	
D3.2	TURISTICO -RICETTIVA E RICREATIVA	completamente soggetta a piani urbanistici attuativi									
	AREA N° 1	P.R.	6000 mc	Magnolia			€ 60,00 per mc di edificabilità		Centri urbani di alta pianura	Confermato valore PRG	
	AREA N° 2	P.R.	12000 mc	Lefim			€ 60,00 per mc di edificabilità		Ambiti di riconversione funzionale	Confermato valore PRG	
	AREA N° 3	P.R.	7000 mc	Montelliano			€ 60,00 per mc di edificabilità		Ambiti di riqualificazione e riconversione	Confermato valore PRG	
	AREA N° 4	P.R.	1,4 mc/mq	Albergo Posta			€ 60,00 per mc di edificabilità		Ambiti di riqualificazione e riconversione	Confermato valore PRG	
D4	AGROINDUSTRIALE	I.E.D.	s.c. 40%	De Lotto	€ 40,50	€ 32,40			Ambiti di riconversione funzionale	Confermato valore PRG	

## **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI E NORMATIVA COMUNALE DI RIFERIMENTO**

### **1. ZONE**

a) La **Zona centrale e semicentrale** corrisponde alla fascia di territorio compresa tra Via Frà Giocondo (canale Bretella) e la sede della linea ferroviaria dimessa;

b) La **Zona periferica** corrisponde al Montello (a nord di Via Frà Giocondo) e al territorio a sud della linea ferroviaria.

### **2. CENTRO STORICO - ZONA "A" NON LIBERA**

In zona A, se per l'edificazione, oltre al Piano di recupero, è necessario abbattere e ricostruire uno o più fabbricati esistenti, l'Ici è dovuta solo in seguito ad approvazione del Piano di recupero.

### **3. FASCE DI RISPETTO.**

Le aree ricadenti in fasce di rispetto hanno un valore corrispondente ridotto del 50%, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.

### **4. AREE SOGGETTE AD INIZIATIVA PUBBLICA**

Le aree soggette ad iniziativa pubblica (aree PEEP, piani particolareggiati, e similari) hanno un valore di riferimento ridotto del 50%.

### **5. VARIAZIONI DELL'INDICE DI EDIFICABILITA', RIDUZIONI DI SUPERFICIE E FRAZIONAMENTI CONSEGUENTI A LOTTIZZAZIONI.**

I valori della tabella sono connessi all'indice di edificabilità specificato per ciascuna zona e pertanto, qualora in seguito a lottizzazione e conseguenti frazionamenti, il terreno dovesse consentire una cubatura diversa rispetto all'indice originariamente previsto, il valore dovrà essere calcolato in base a tale nuova potenzialità, in pari proporzione.

Qualora in seguito a lottizzazione o frazionamento il terreno, seppur ridotto di superficie, mantenga la stessa potenzialità edificatoria il valore di riferimento è quello a metro cubo.

### **6. SCOSTAMENTO DAI VALORI DI RIFERIMENTO:**

a) i valori approvati costituiscono dei valori minimi che, essendo di fatto portati a conoscenza del contribuente, devono essere da questo utilizzati come tali, fermo restando che il valore da dichiarare deve essere quello in comune commercio;

b) qualora il valore commerciale di un'area abbia trovato un concreto riscontro in un atto di stima o di compravendita, il contribuente dovrà attenersi al valore risultante nell'atto, potendo discostarsi da esso solo per motivate ragioni;

c) nel caso in cui il contribuente dichiari un valore inferiore a quello risultante dall'atto di compravendita, il Comune potrà procedere con l'accertamento finalizzato a recuperare la differenza di imposta, a prescindere da quanto previsto dall'art. 2 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2004.

d) Nel caso in cui il contribuente effettui variazioni di valore in diminuzione, il Comune potrà procedere alla richiesta delle motivazioni della variazione e, se insussistenti, potrà dar luogo al recupero della differenza di imposta anche per valori superiori ai valori di riferimento, a prescindere da quanto previsto dall'art. 2 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2004. In ogni caso tali variazioni in diminuzione del valore non possono dar luogo al rimborso dell'imposta precedentemente versata, salvo il caso di palese errore materiale.

*Estratto degli articoli del regolamento comunale dell'ICI (DCC n.15 del 24/04/2010) di interesse per le aree fabbricabili:*

**DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**  
(art. 3, comma 3, regolamento comunale dell' ICI)

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- b) Non sono soggette al pagamento dell'ICI come aree fabbricabili le aree pertinenziali di fabbricati iscritti al catasto per i quali viene corrisposta l'imposta. A tal fine sono considerate pertinenziali le aree adibite a verde privato comprese nello stesso mappale del fabbricato;
- c) Non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dalla normativa o dagli strumenti urbanistici a vincoli permanenti di inedificabilità assoluta. Non sono inoltre considerate fabbricabili le aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità a decorrere dal frazionamento o dall'accordo bonario, le aree destinate a verde pubblico, alla viabilità e a parcheggi pubblici, nonché i piccoli appezzamenti che non consentono, neppure in unione con altri mappali adiacenti anche se appartenenti ad altri proprietari, alcuna realizzazione di edifici o manufatti di natura privata; in ogni caso non si può dar luogo a rimborso di imposta versata a fronte di tali casi per annualità anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione.
- d) I proprietari di aree sulle quali vengono costruite più unità immobiliari, che sono parzialmente terminate ed accatastate, pagano l'Ici sull'area fabbricabile per una quota dell'area complessiva pari alla differenza tra la volumetria complessiva dei fabbricati, risultante dal progetto approvato, e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
- e) Non sono soggette ad Ici le aree fabbricabili possedute ed effettivamente utilizzate per attività agricola da imprenditore agricolo a titolo principale a condizione che sulle stesse venga dichiarato un reddito agrario e che non siano cedute a nessun titolo nei cinque anni successivi; in caso di cessione il soggetto passivo cedente è tenuto a corrispondere la sola imposta per il quinquennio precedente o, se successiva, dall'acquisizione di natura di area fabbricabile, con le aliquote e secondo le condizioni vigenti per ciascun anno;
- f) Gli eventuali comproprietari di aree di cui al precedente punto e) che non sono imprenditori agricoli, sono soggetti ad Ici per area fabbricabile per una parte del valore dell'area pari alla quota di possesso di ciascuno di essi;
- g) La costruzione di fabbricati abitativi in zona agricola è comunque soggetta ad Ici come area fabbricabile. L'area fabbricabile di fatto in zona agricola è soggetta ad Ici dalla data del titolo edilizio che consente l'utilizzo edificatorio e per una ampiezza rapportata alla cubatura consentita dell'immobile da costruire, utilizzando per analogia il valore previsto per la fattispecie maggiormente assimilabile con riguardo all'indice di edificabilità, alla tipologia dell'immobile ed alla sua destinazione d'uso;
- h) La costruzione di fabbricati strumentali all'attività agricola è esente dall'Ici come area edificabile solo alle seguenti condizioni: che vengano edificati in zona agricola, che una volta ultimati vengano accatastati nella categoria D/10 e che il loro utilizzo non possa essere in alcun modo diverso da quello agricolo.

**BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'ICI**  
(art. 5, comma 2 lettera d, del regolamento comunale dell'ICI)

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del



terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

- 2) Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Tali valori potranno poi essere periodicamente modificati con deliberazione della giunta comunale.

### **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

(art. 11, comma 2, lettere i e j, del regolamento comunale dell'ICI)

Devono essere oggetto di comunicazione al Comune:

- i) il valore venale delle aree fabbricabili utilizzato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta;
- j) le aree fabbricabili esentate o che cessano di essere esentate dal pagamento dell'imposta in quanto possedute ed utilizzate da imprenditori agricoli secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera e).

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente  
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

---

**(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio  
MARTIN LEVIS

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio  
MAZZERO ALESSANDRO

---

(dlgs.267/00 art. 125) Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data .....

L'impiegato incaricato

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)**

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....